

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2594 del 24/05/2021
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per uso di manufatto di scarico e rampa carrabile, sulla sponda destra idraulica del fiume Po di Volano-risvolta di Cona, località Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara (FE) Proc. Cod. FE20T0003
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2704 del 24/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per uso di manufatto di scarico e rampa carrabile, sulla sponda destra idraulica del fiume Po di Volano-risvolta di Cona, località Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara (FE)

Proc. Cod. FE20T0003

Richiedente: Sig. Maidan Vitalie

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 4099 del 05/09/2019 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha rilasciato per 5 anni alla sig.^{ra} Cinesi Roberta, c.f. CNSRRT42E48D548A, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico con manufatto di scarico e rampa carrabile, sulla sponda destra del Fiume Po di Volano-risvolta di Cona in via Comacchio n. 537 Loc. Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara, individuata al fg 233 antistante ai mappali 211 e 65 del Comune di Ferrara (FE) (FE19T0003);

PRESO ATTO:

- dell'istanza datata 16/01/2019 e pervenuta al PG/2020/13015 del 28/01/2020 con la quale il sig. Maidan Vitalie c.f. MDNVTL85P16Z140E nato il 16/09/1985 a Cantemir (Moldavia) residente a Ferrara in via Comacchio, 537, in esito al suddetto acquisto, ha chiesto il cambio di titolarità della concessione demaniale Pratica FE19T0003 rilasciata con determinazione 4099 del 05/09/2019 intestata alla sig.^{ra} Cinesi Roberta, c.f. CNSRRT42E48D548A con mantenimento della stessa risorsa;
- dell'istanza datata 16/01/2019 e pervenuta al PG/2020/13098 del 28/01/2020 con la quale la Sig.^{ra} Cinesi Roberta, c.f. CNSRRT42E48D548A ha comunicato la volontà di rinunciare alla concessione FE19T0003, a seguito della vendita dell'immobile di via Comacchio, 537 in località Cocomaro di Cona come da certificazione notarile del 14/11/2019 repertorio n. 2719 conservata agli atti dell'Agenzia;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 132 del 29/04/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1716 del 06/06/2019 trasmesso con nota

agli atti di questa Agenzia al PG/2019/90359 del 07/06/2017, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, e successiva comunicazione conservata gli atti di questa Agenzia al PG/2020/66163 del 06/05/2020, con la quale è stato precisato che il nulla osta idraulico rilasciato con det. dirigenziale n. 1716 il 06/06/2019 non subisce modifiche a causa del cambio di titolarità nell'occupazione delle aree demaniali e che pertanto sono confermate tutte le prescrizioni ed oneri nell'atto indicato a carico del nuovo concessionario, il Sig. Maidan Vitalie;

- dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara n. 38553 del 07/04/2020, protocollata in data del 18/06/2020 con prot. n. PG/2020/0088008, ai fini ambientali;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che ai sensi della d.G.R. 895/2007 l'applicazione del canone minimo va attuata, per ragioni di equità, non solo nei casi non espressamente stabiliti, ma deve rappresentare una soglia minima anche nei casi in cui la determinazione del canone avviene mediante un calcolo a misura o su base stimata, ed è esclusa solo nei casi in cui sia prevista una quantificazione del canone in termine fisso inferiore ovvero quando dalla concessione derivi un vantaggio per l'amministrazione;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 895/2007 e della d.G.R. 913/2009, in € 209,74 per l'annualità 2021 per l'occupazione di un manufatto di scarico e rampa carrabile in sponda destra Po di Volano rivolta di Cona – località di Cocomaro di Cona (FE);
- di quantificare il deposito cauzionale in € 275,00;

ACCERTATO che il richiedente Sig. Maidan Vitalie ha versato:

- in data 21/01/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 14/04/2021 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 209,74 relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2021 ;

- in data 14/04/2021 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 275,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Maidan Vitalie, c.f. MDNVTL85P16Z140E, il cambio di titolarità alla concessione FE19T0003 per uso di manufatto di scarico e rampa carrabile, di area del demanio idrico sulla sponda destra del corso d'acqua Po di Volano- risvolta di Cona in località Cocomaro di Cona, catastalmente identificata al fg. n. 233 antistanti mappali 211 e 65, nella nuova pratica FE20T0003;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario registrato al PG/2021/61964 del 21/04/2021;
4. di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 895/2007 e della d.G.R. 913/2009, in € 209,74 per l'annualità 2021 per l'occupazione entrambi i manufatti;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 275,00;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 21/01/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 14/04/2021 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 209,74 relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2021;
 - in data 14/04/2021 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 275,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Maidan Vitalie, c.f. MDNVTL85P16Z140E, nato il 16/09/1985 a Cantemir (Moldavia) residente a Ferrara in via Comacchio, 575 (cod. pratica FE20T0003).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce alla sponda destra del fiume Po di Volano-risvolta di Cona loc. Cocomaro di Cona, catastalmente identificata al fg 233 antistanti mappali 211 e 65 del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*STB - Po Volano e Costa*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 275,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- a. - titolare della concessione;
- b. - numero identificativo della concessione FE _____;
- c. - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3, Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DAL PARERE DEL COMUNE

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1716 del 06/06/2019 trasmesso con nota agli atti di questa Agenzia al

PG/2019/90359 del 07/06/2019, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico costituita da una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano-risvolta di Cona e un manufatto di scarico Ø 150 ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua, così come indicato nella domanda di concessione e negli elaborati grafici allegati.

2. Entrambi i manufatti sono catastalmente ubicati di fronte alla part. 65 (proprietà privata) del fg 233 del Comune di Ferrara.

3. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

4. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza alla linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm;

5. Il richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che le foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo;

6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al richiedente;

7. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri la destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico;

8. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume;

9. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente servizio;

10. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

11. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione e possibile eventi idraulici avversi;

12.. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcune responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

13. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

14. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;

15. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

N=31200

E=6300

1 Particella: 65



Direzione Provinciale di Ferrara Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore A. I. GRAZIA MARIA PREMMIERA tel. esente per fini istituzionali

Comune: FERRARA
Foglio: 233

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

19-Lug-2019 12:42:35
Prot. n. T143067/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.